

**CANONI REGIONALI DI POLIZIA IDRAULICA**

		Concessione di aree demaniali (senza occupazione)	Concessione aree demaniali (con occupazione)		
			Canone	Imposta regionale	
<b>A</b>	<b>Attraversamenti aerei</b>				
A.1	Linee elettriche con tensione sino a 30.000 V	€ 71,10	€ 35,56 + (€ 40,14 per ogni palo / € 86,01 per ogni traliccio)	L'imposta regionale è dovuta nella misura del 100% dell'importo complessivo del canone da versare	
A.2	Linee elettriche con tensione superiore a 30.000 V sino a 150.000 V	€ 92,88	€ 46,45 + (€ 40,14 per ogni palo / € 86,01 per ogni traliccio)		
A.3	Linee elettriche con tensione superiore a 150.000 V sino a 250.000 V	€ 142,20	€ 71,10 + (€ 40,14 per ogni palo / € 86,01 per ogni traliccio)		
A.4	Linee elettriche con tensione superiore a 250.000 V	€ 213,29	€ 106,65 + (€ 40,14 per ogni palo / € 86,01 per ogni traliccio)		
A.5	Linee telefoniche	€ 142,20	€ 71,10 + (€ 40,14 per ogni palo / € 86,01 per ogni traliccio)		
A.6	Seggiovie, funivie, teleferiche per trasporto persone e/o cose	€ 473,60	€ 473,60		
A.7	Piccole teleferiche	€ 142,20	€ 142,20		
A.8	Palorci	€ 71,10	€ 71,10		
A.9	Ponte canale, gasdotti, oleodotti, acquedotti, fognature:				
A.9.1	- fino a 1.000 mm di diametro	€ 8,03 al ml (canone minimo € 59,23)	€ 8,03 al ml (canone minimo € 59,23)		
A.9.2	- oltre 1.000 mm di diametro	€ 13,19 al ml (canone minimo € 59,23)	€ 13,19 al ml (canone minimo € 59,23)		
A.10	Passerella o ponticello ciclopedonale o pedonale (larghezza pari a quella indicata dal codice della strada per le piste ciclabili: largh. 1,50 ml):				
A.10.1	- uso agricolo	€ 142,20	€ 142,20		
A.10.2	- uso agricolo all'interno dello stesso fondo	€ 71,10	€ 71,10		
A.10.3	- uso familiare/residenziale/uso pubblico	€ 142,20	€ 142,20		
A.10.4	- uso commerciale o industriale	€ 237,38	€ 237,38		
A.11	Ponte carreggiabile sino ad una superficie di 20 m <sup>2</sup> :				
A.11.1	- uso agricolo	€ 142,20	€ 142,20		
A.11.2	- uso familiare/residenziale/uso pubblico	€ 142,20	€ 142,20		
A.11.3	- uso commerciale o industriale	€ 237,38	€ 237,38		
	Per la parte eccedente i 20 m <sup>2</sup> , al canone va aggiunto:				
A.11.1.1	- uso agricolo	€ 3,44 al m <sup>2</sup>	€ 3,44 al m <sup>2</sup>		
A.11.2.1	- uso familiare/residenziale/uso pubblico	€ 5,73 al m <sup>2</sup>	€ 5,73 al m <sup>2</sup>		
A.11.3.1	- uso commerciale o industriale	€ 11,47 al m <sup>2</sup>	€ 11,47 al m <sup>2</sup>		
A.12	Attraversamento con cavi o tubazioni ancorate o annegate entro manufatti esistenti (pontili ecc.):				
A.12.1	- fino a 100 mm di diametro	€ 2,30 al ml (canone minimo € 59,23)	€ 2,30 al ml (canone minimo € 59,23)		
A.12.2	- oltre 100 mm di diametro	€ 2,87 al ml (canone minimo € 59,23)	€ 2,87 al ml (canone minimo € 59,23)		
A.13	Altro attraversamento aereo	€ 142,20	€ 142,20		
NOTE	Gli stessi canoni si applicano in caso di occupazione di aree demaniali in senso longitudinale al corso d'acqua; nel caso in cui l'attraversamento aereo preclude o rende difficoltoso l'utilizzo o il transito sull'area demaniale sottesa si dovrà istituire una pratica di occupazione di area demaniale				
<b>B</b>	<b>Attraversamenti in sub-aqueo</b>				
B.1	Linee tecnologiche (es. fibre ottiche)	€ 142,20	€ 142,20		
B.2	Linee elettriche	€ 142,20	€ 142,20		
B.3	Linee telefoniche	€ 142,20	€ 142,20		
B.4	Acquedotti	€ 142,20	€ 142,20		
B.5	Fognature	€ 142,20	€ 142,20		
B.6	Gasdotti	€ 142,20	€ 142,20		
B.7	Oleodotti	€ 142,20	€ 142,20		
B.8	Cunicoli tecnologici	€ 237,38	€ 237,38		
B.9	Sifoni	€ 237,38	€ 237,38		
B.10	Sottopassi pedonali (larghezza pari a quella indicata dal codice della strada per le piste ciclabili: 3 ml):				
B.10.1	- uso agricolo		€ 142,20		
B.10.2	- uso familiare/residenziale/uso pubblico		€ 142,20		

		Concessione di aree demaniali (senza occupazione)	Concessione aree demaniali (con occupazione)	
			Canone	Imposta regionale
B.10.3	- uso commerciale o industriale		€ 237,38	
B.11	Sottopassi carreggiabili sino ad una superficie di 20 m <sup>2</sup> :			
B.11.1	- uso agricolo		€ 142,20	
B.11.2	- uso familiare/residenziale/uso pubblico		€ 142,20	
B.11.3	- uso commerciale o industriale		€ 237,38	
	Per la parte eccedente i 20 m <sup>2</sup> , al canone va aggiunto:			
B.11.1.1	- uso agricolo		€ 3,44 al m <sup>2</sup>	
B.11.2.1	- uso familiare/residenziale/uso pubblico		€ 5,73 al m <sup>2</sup>	
B.11.3.1	- uso commerciale o industriale		€ 11,47 al m <sup>2</sup>	
B.12	Altro attraversamento in sub-alveo.	€ 142,20	€ 142,20	
NOTE	Se posizionate su terreno demaniale o in alveo in senso longitudinale al corso d'acqua, al canone va aggiunto: manufatti fino a 100 mm di diametro € 1,14 al ml - superiore a 100 mm € 2,30 al ml; nel caso in cui il manufatto/opera non sia completamente sepolto/a sotto la livelletta dell'alveo si dovrà istituire una pratica di occupazione di area demaniale.			
<b>C</b>	<b>Tombinature</b>			
C.1	Uso viabilistico, parcheggio, area attrezzata		€ 5,73 al m <sup>2</sup> (canone minimo € 142,20)	
C.2	Uso residenziale/industriale		Canone = superficie x 2% valore unitario area (1) (canone min. € 237,38)	
	Qualora sull'area insista un corpo fabbrica o una sua porzione il canone dovrà essere il seguente: canone = superficie x 2% valore unitario area (1) + superficie demaniale occupata dal corpo fabbrica x 2% valore unitario corpo fabbrica (2)			
C.3	Uso agricolo		Canone da calcolarsi ai sensi della legge 3 maggio 1982, n. 203 e successive modific. (3) (canone minimo € 77,89)	
<b>D</b>	<b>Transito di sommità arginale</b>			
D.1	Singole autorizzazioni di transito (solo soggetti privati)	€ 59,23		
D.2	Uso viabilistico (solo Enti pubblici)	€ 1422,00/km o frazione		
<b>E</b>	<b>Rampe di collegamento agli argini dei corsi d'acqua</b>			
E.1	Pedonale		Gratuito	
E.2	Carrabile		€ 59,23	
<b>F</b>	<b>Sfalcio erbe - Taglio piante</b>			
F.1	Sfalcio erbe e arbusti		€ 23,68 ha (canone minimo € 59,23)	
F.2	Taglio piante		€ 565,46 ha (canone minimo € 59,23)	
	su sponde, argini e aree di asservimento idraulico (4)			
<b>G</b>	<b>Scarichi acque</b>			
G.1	Acque meteoriche e scarichi fognature privati	€ 71,10	€ 71,10	
G.2	Scalinatori troppo pieni acque fognarie	€ 284,39	€ 284,39	
G.3	Acque fognarie provenienti da depuratori gestiti da Enti pubblici:			
G.3.1	- fino a 5000 ab.	€ 284,39	€ 284,39	
G.3.2	- fra i 5000 e i 50000 ab.	€ 415,13	€ 415,13	
G.3.3	- fra i 50000 e i 100000 ab.	€ 830,25	€ 830,25	
G.3.4	- oltre i 100000 ab.	€ 1.660,49	€ 1.660,49	
G.4	Scarichi acque industriali o provenienti da depuratori o da impianti fognari gestiti da privati (escluse le derivazioni d'acqua)	€ 296,44 m <sup>3</sup> /sec (canone min. € 296,44)	€ 296,44 m <sup>3</sup> /sec (canone min. € 296,44)	
G.5	Scarichi acque per attività proprie dell'imprenditore agricolo (escluse le derivazioni d'acqua)	€ 284,39	€ 284,39	
G.6	Altri scarichi	€ 296,44 m <sup>3</sup> /sec (canone min. € 296,44)	€ 296,44 m <sup>3</sup> /sec (canone min. € 296,44)	
NOTE	I canoni sono riferiti per una singola bocca di scarico; gli scarichi nel terreno per sistemazioni agricole, da parte di imprese iscritte nel registro delle Aziende Agricole, sono esenti dal pagamento del canone; per i corsi d'acqua gestiti dai Consorzi di Bonifica, i soggetti gravati da contributi di bonifica sono tenuti al versamento del canone solo nel caso che il manufatto di scarico occupi area demaniale.			

L'imposta regionale è dovuta nella misura del 100% dell'importo complessivo del canone da versare

2° Suppl. Straordinario al n. 44 - 4 novembre 2010

H	Ulteriori casi di occupazione di aree demaniali	Concessione di aree demaniali (senza occupazione)	Concessione aree demaniali (con occupazione)		
			Canone	Imposta regionale	
H.1.1	Aree per uso agricolo e venatorio (d.g.r. 5774/2007)		€ 104,57/ha (canone minimo € 59,23)	L'imposta regionale è dovuta nella misura del 100% dell'importo complessivo del canone da versare	
H.1.2	Pioppeti e colture legnose pluriennali (d.g.r. 5774/2007)		€ 83,65/ha (canone minimo € 59,23)		
Per il rilascio di nuove concessioni e per i rinnovi inerenti le pertinenze idrauliche ad uso pioppicoltura, dovrà essere richiesto preventivo parere dell'Autorità di Bacino secondo le modalità che saranno disposte da specifiche direttive dell'Autorità stessa.					
H.2	Aree per uso non agricolo		Canone = superficie x 2% valore unitario area (1) (canone min. € 142,20)		
Qualora sull'area insista un corpo fabbrica o una sua porzione il canone dovrà essere il seguente: canone = superficie x 2% valore unitario area (1) + superficie demaniale occupata dal corpo fabbrica x 2% valore unitario corpo fabbrica (2)					
H.3	Posa bilanci di pesca in riva a corsi d'acqua (media mt. 15 x 15)		€ 444,37		
H.4	Cartelli pubblicitari:				
H.4.1	- monofacciali fino a 5 m <sup>2</sup> di superficie		€ 103,21 al m <sup>2</sup> (canone min. € 103,21)		
H.4.2	- bifacciali fino a 5 m <sup>2</sup> di superficie		€ 165,14 al m <sup>2</sup> (canone min. € 165,14)		
Parte eccedente i 5 m <sup>2</sup> : monofacciali € 39,58 m <sup>2</sup> , bifacciali € 63,33 m <sup>2</sup>					
H.5	Pali di illuminazione (per ogni palo)		€ 40,14		
H.6	Appostamenti fissi di caccia (previa autorizzazione della provincia):				
H.6.1	- con capanno		€ 740,81		
H.6.2	- senza capanno		€ 444,37		
H.7	Muri di contenimento e difese spondali:				
H.7.1	- per pertinenze idrauliche ad uso agricolo		canone da calcolarsi ai sensi della legge 3 maggio 1982, n. 203 e (canone minimo € 59,23)		
H.7.2	- per pertinenze idrauliche ad uso diverso		Canone = superficie x 2% valore unitario area (1) (canone min. € 118,45)		
H.8	Occupazione area demaniale in aree protette (rif. art. 41, comma 3, d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152 e successive modificazioni)		gratuito		
H.9	Occupazione area demaniale per interventi di ripristino e recupero ambientale al fini del rimboschimento		gratuito		
H.10	Guadi/selciatoni (massi annegati in c/s) con traversa di fondo o manufatti e opere artificiali (deve esserci un'opera di presidio)		€ 71,10		
H.11	Recinzioni, ringhiere, parapetti o simili lungo gli argini		€ 1,70 ml (canone minimo € 59,23)		
H.12	Altre occupazioni di aree demaniali		€ 126,14 ha (canone minimo € 59,23)		
(1)	Valore unitario dell'area calcolato utilizzando il valore di mercato, mediante la stima comparativa delle aree limitrofe alla zona, considerato per la determinazione dell'I.C.I.				
(2)	Valore unitario del corpo fabbrica calcolato utilizzando il valore di mercato, mediante la stima comparativa delle aree limitrofe alla zona, considerato per la determinazione dell'I.C.I.				
(3)	In particolare sono da applicare gli articoli n. 9, 10 e 13 della legge 3 maggio 1982, n. 203 «Norme sui contratti agrari» e successive modificazioni e l'art. 6 del d.lgs. 18 maggio 2001, n. 228.				
(4)	Nel caso di rilevati arginali la concessione deve comprendere il taglio sugli argini (tato campagna e lato fiume) e sulla sommità arginale. Nel calcolo della superficie utile, ai fini della determinazione del canone, non deve essere considerato la superficie dell'argine lato fiume nonché la sommità arginale; per asservimento idraulico si intende la fascia di 10 m, di cui al r.d. 25 luglio 1904, n. 523, fascia che va conteggiata, qualora sia area demaniale, dal piede esterno dell'argine o dal ciglio della sponda del corso d'acqua, nel caso non vi sia argine.				

**NOTE GENERALI**

- 
- Il canone annuo, per tutte le opere di pubblica utilità realizzate da parte di Enti pubblici, non potrà essere inferiore a € 59,23 e non superiore al 10% di quello risultante applicando i valori del presente allegato (d.g.r. 8743/2002).

---

  - Ai fini dell'applicazione e della determinazione dei canoni regionali di polizia idraulica, si intendono per Enti pubblici esclusivamente quelli previsti dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 (Norme generali sull'ordinamento delle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) (d.g.r. 10402/2009).

---

  - I canoni sopraelencati sono assoggettati a revisione annuale in proporzione diretta alla media dei valori dell'euro calcolati distintamente dall'Istituto Centrale di Statistica per il costo della vita e per i prezzi all'ingrosso (d.l. 2 ottobre 1981, n. 546, convertito con modificazioni nella legge 1 dicembre 1981, n. 692).

---

  - I canoni di occupazione di area demaniale comprendono anche l'indennità di servitù implicitamente costituita sull'area demaniale a favore del privato.

---

  - Per quanto concerne i canoni regionali di escavazione di materiali inerti degli alvei dei corsi d'acqua (calcolati per Provincia), gli stessi dovranno fare riferimento agli ultimi provvedimenti in materia del Direttore Generale Territorio e Urbanistica.

---

  - Non sono ammesse occupazioni di aree demaniali per attraversamenti longitudinali e trasversali che riducano la sezione dell'alveo.

---

  - Per quanto riguarda le tombinature, premesso che se le opere di tombinatura sono regolarmente autorizzate anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 152/1999, non è possibile ordinarne la rimozione, in tutte le altre situazioni è vietato la copertura dei corsi d'acqua, che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità e la realizzazione di impianti di smaltimento rifiuti.

---

  - Per quanto concerne il canone sulle concessioni demaniali per uso del demanio idrico di competenza della Regione Lombardia per attraversamenti di collegamento ai fondi interclusi dei piccoli Comuni e dei Comuni montani, è da considerare un canone meramente ricognitorio pari al minimo previsto per le opere di pubbliche utilità realizzate per gli enti pubblici. L'imposta regionale di occupazione è dovuta nella misura del 100% dell'importo complessivo del canone da versare (d.g.r. 5774/2007).

---

  - **Nei casi non ricompresi nella presente tabella si rimanda alla valutazione motivata e discrezionale del responsabile del procedimento che valuta, di volta in volta, la tipicità del caso e determina il relativo canone da applicarsi.**
-